



ISTITUTO COMPRENSIVO òL. LOTTOö

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Fax 0733 835176 - Cod. Fisc. : 80008180434

E-mail: info@lorenzolotto.it - Cod. Mecc. MCIC82100X

Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua

Regolamento per l' utilizzo temporaneo degli spazi scolastici (palestra ed aule)

Il Consiglio D' Istituto

VISTO l' art. 50 del Decreto n. 44 del 1/02/2001 che attribuisce all' istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l' uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l' art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;

VISTO l' art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/02/2001 in base al quale il **Consiglio d' istituto** è chiamato ad esprimere i **criteri** ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l' attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l' opportunità di fissare i **criteri** e le modalità per la **concessione** in uso dei locali scolastici, con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario della palestra scolastica.

Di questo deve tener conto l' Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Gli spazi scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché rispetto della necessaria convenzione tra il Comune e l' istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.

Art. 2 Criteri di assegnazione

Gli spazi sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e può, quindi, essere concessa in uso a terzi esclusivamente per l' espletamento di attività aventi finalità di promozione sportiva, culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell' attività o iniziativa proposte, considerando, particolarmente nell' ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 3 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo degli spazi scolastici il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

- La concessione è temporanea e permette al concessionario le attività per un numero massimo di n° persone;
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- sospendere l'utilizzo del locale in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
- Gli spazi ed i locali devono essere lasciati in perfetto ordine come consegnati e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola, la palestra, gli spogliatoi, i servizi.
- In ogni momento la proprietà potrà accedere negli spazi e nei locali concessi per garantirsi dell'uso adeguato alle condizioni sottoscritte ed al rispetto richiesto.
- osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

Art. 4 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno arrecato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo della palestra stessa. In ogni luogo della palestra deve essere mantenuto un contegno che eviti di sporcare pareti, tappezzerie e pavimenti, arrecare danno a cose e persone. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato .

L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso della palestra da parte di terzi.

Art. 5 Divieti particolari

- Il soggetto richiedente deve essere a conoscenza delle norme previste dal D.Lgs 81/08 e seguenti, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Le attrezzature di proprietà della scuola possono essere date in uso solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico alle condizioni che saranno stabilite in base alle specifiche esigenze.
- L'accesso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate, debitamente qualificate come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite.
- Negli spazi o nei locali concessi non si possono introdurre materiali infiammabili o pericolosi.
- Eventuali oggetti o materiali particolari potranno essere introdotti previo consenso scritto del concedente.

Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza. E vietato comunque nella maniera più assoluta:

- organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste non siano organizzate dalla Scuola od esplicitamente richieste dal Comune che si assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.
- Lasciare in deposito attrezzi e quanto altro; qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità.
- Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola, all'infuori di quelli assegnati.
- Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all'immobile o alle attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune per quanto di Sua competenza. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere immediatamente alle riparazioni e costituzioni del caso essendo l'unico Ente responsabile nel garantire la continua agibilità e funzionalità della palestra per l'Istituzione Scolastica.
- Rispettare il divieto di fumo e il divieto di vendita e consumo di cibi e bevande nella palestra e nei locali di pertinenza della scuola.
- Il concessionario, qualora fossero necessari, richiederà permessi alle forze dell'ordine o altri Enti preposti, compresa la S.I.A.E., a propria cura e spese.

Art. 6 Procedura per la concessione

Le domande di concessione saranno presentate direttamente all'Istituto che, di volta in volta, provvederà a richiedere l'assenso del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di assenso si dovrà indicare, oltre al gruppo e Società richiedente, i nominativi del o dei responsabili, l'attività che sarà svolta, il periodo per cui viene richiesta la concessione, l'orario, il recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento.

L'assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno dieci giorni rispetto all'inizio della concessione. L'assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà accordato dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.

L'assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento quando dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra indicate.

Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24 settembre 2014